

Chi può Adottare: Requisiti per l'adozione nazionale ed internazionale.

I requisiti per l'adozione nazionale ed internazionale sono gli stessi, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l'adozione e l'affidamento.

"L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Riguardo all'età, secondo la legge:

- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
 - la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro.
- Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenni naturale o adottivo.

Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.

I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all'adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all'età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.

In caso di adozione internazionale l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.

Quindi, per adottare bisogna:

- essere coniugati da almeno tre anni al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedente la celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
- non avere in corso un procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare

È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa "nel merito", cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle Aziende Sanitarie Locali; ciò perché l'interdisciplinarietà è necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.

Adozione nazionale

"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".

Dall'articolo 1, comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n.184, "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

“ Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio” Dall’articolo 8, comma 1della Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura di adozione che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze del minore.

Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.

Cosa fare per adottare un minore

Requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità

L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in casi particolari.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

Cosa fare per presentare la domanda

Dove

I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare più domande a più tribunali per i minorenni, purché se ne dia comunicazione a tutti i tribunali presso i quali è stata inoltrata la domanda anche in tempi diversi.

Come

La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. Nella domanda è necessario comunicare quale disponibilità si desidera dare per l'adozione (si veda, ad esempio, fac simile del tribunale di Milano allegato)

Si suggerisce, con l'avvertenza di richiedere ai Tribunali per i minorenni, la presentazione dei seguenti documenti a corredo della domanda:

- Certificato di nascita dei richiedenti
- Stato di famiglia
- Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti
- Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dal medico curante
- Analisi mediche
- Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta paga
- Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
- Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Accertamenti sulla capacità della coppia

Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere.

L'ordinamento dà ampia libertà organizzativa ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equipe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.

Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.

In ogni momento il tribunale deve fornire, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.

Affidamento preadottivo

Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, i genitori dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.

Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.

L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.

Dichiarazione di adozione

Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.

L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

Adozione internazionale

La scelta dell'adozione

L'importanza delle motivazioni

Avere un figlio adottivo significa aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l'accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità di vita. Solo così, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell'adozione. Nel caso dell'adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato. L'adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma oggi offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.

Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro Paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato.

Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.

L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.

La tendenza all'aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha visto nel 1999 l'ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di settemila.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993¹ sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n. 184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.

Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare

¹ Per il testo di legge collegarsi al sito www.commissioneadozioni.it

l'interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio Paese di origine.

L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile ed è uno strumento per arricchire l'aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede, infatti, che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.

La dichiarazione di disponibilità

TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti.

SOGGETTI: coppia

Tribunale per i minorenni

LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno.

Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Infatti l'istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia.

Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (La documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richiesta)

- Certificato di nascita dei richiedenti;
- Stato di famiglia;
- Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario, oppure, qualora fossero deceduti: certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
- Certificato rilasciato dal medico curante;
- Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta paga;
- Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:

le coppie coniugate; sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata); non aventi in corso o di

fatto alcuna separazione; in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).

Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.

Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali.

L'indagine dei servizi territoriali

TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.

SOGGETTI: servizi degli enti locali

coppia

LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza;

ITALIA

I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.

In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

La legge individua specificatamente gli elementi per la valutazione, demandata al Tribunale per i minorenni; essi riguardano le caratteristiche della coppia e la sua capacità di rispondere alle problematiche di un'adozione internazionale.

Si inizia con l'esame della storia personale e di coppia, con approfondimenti sull'ambiente sociale e familiare allargato che andrà ad accogliere il bambino. Vengono quindi acquisiti elementi sulle motivazioni che hanno condotto alla scelta di adottare e alla capacità degli aspiranti genitori di "farsi carico di un'adozione internazionale". Tale raccolta verrà realizzata con diverse modalità, come ad esempi colloqui personali o di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Gli incontri potranno avvenire presso la sede dei servizi e presso l'abitazione della coppia, al fine di poter comporre un quadro che sia il più completo possibile. Si dovrà, inoltre, consentire alla coppia un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

L'operatore psico-sociale in questa fase sarà al fianco degli aspiranti, per aiutarli a comprendere le problematiche dei bambini che vengono adottati. E li porterà a riconoscere le risorse che essi, come genitori, saranno realmente in grado di attivare, per garantire la migliore integrazione familiare e sociale del figlio che verrà di lontano. La relazione dei servizi socio-sanitari ha, quindi, una notevole rilevanza non solo per il giudice italiano, ma anche per l'Autorità straniera. Infatti la relazione, debitamente tradotta, viene trasmessa, insieme con gli altri documenti richiesti, alle autorità competenti del paese straniero prescelto, che su di essa fonderanno la valutazione ai fini dell'abbinamento.

Il decreto di idoneità

TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali

SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
coppia

LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA

Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.

Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l'incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.

Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'Ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

Il Tribunale è, inoltre, competente per l'eventuale approfondimento della maturata maggiore disponibilità degli aspiranti genitori adottivi, ove questi ultimi chiedano l'estensione delle indicazioni contenute nel decreto d'idoneità. Questa richiesta di estensione non deve essere inoltrata dopo la proposta di abbinamento da parte dell'Autorità straniera, in quanto il bambino in concreto abbinato è più grande o più piccolo rispetto all'età indicata nel decreto di idoneità, o perché sono stati proposti più bambini rispetto al numero previsto nel decreto, ma ben prima, quando cioè la coppia, avendo assunto informazioni più approfondite dall'Ente autorizzato ed essendosi confrontata con la realtà dei bambini abbandonati, abbia maturato una maggiore disponibilità rispetto a quella manifestata all'inizio, sia in relazione all'età, sia in relazione al numero dei bambini che si è disposti ad adottare.

Inizia la ricerca

TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un Ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.

SOGGETTI: Ente Autorizzato

Coppia

LUOGO: una delle sedi dell'Ente autorizzato scelto dai coniugi;

ITALIA

La coppia in possesso del decreto di idoneità deve iniziare, entro 1 anno dal suo rilascio, la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali². Gli enti autorizzati sono inseriti in un Albo dopo che la CAI è giunta ad una valutazione positiva a seguito di approfondite indagini, finalizzate ad accettare il livello organizzativo delle associazioni, la serietà e la moralità dei loro componenti, le capacità professionali dei loro operatori, in ragione soprattutto della metodologia seguita nel percorso di informazione, accompagnamento e sostegno delle coppie. L'Ente autorizzato, affinché possa essere effettivamente operativo nel paese straniero per il quale ha ottenuto l'autorizzazione, deve essere accreditato dalle competenti Autorità di quel paese; ciò vuol dire che deve ottenere una sorta di

² Per l'elenco completo degli Enti autorizzati collegarsi al sito: www.commissioneadozioni.it

licenza ad operare come intermediario nelle procedure di adozione dei bambini abbandonati in quel paese. La Commissione per le Adozioni Internazionali ha stabilito che fin quando l'Ente non è accreditato dalle competenti autorità del paese straniero non può assolutamente accettare dalle coppie mandato per quel paese.

In questa fase la coppia può orientarsi verso un Paese tra quelli nei quali l'Ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.

Rivolgersi ad un Ente autorizzato è un passo obbligato perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'Ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

Entro l'anno la coppia può anche revocare il mandato conferito all'Ente, e successivamente conferirne un secondo ad un altro Ente, perché la norma non prevede limiti al numero di conferimenti e di revoche dei mandati, purché effettuati entro l'anno. La revoca deve essere però comunicata dalla coppia al secondo Ente, perché quest'ultimo deve poter conoscere i percorsi informativi seguiti dalla coppia, al fine di riconoscerli o meno e, naturalmente, i motivi della revoca. Naturalmente, se la situazione familiare si modifica in modo rilevante (nascita di un figlio, adozione nazionale, perdita di un figlio, palese contraddittorietà dei coniugi in ordine al progetto adottivo), il decreto può essere revocato dal Tribunale per i minorenni.

L' "incontro" all'estero

TEMPI: non predeterminabili

SOGGETTI: Ente Autorizzato

Autorità Centrale straniera

Commissione per le adozioni internazionali italiana

Coppia

Bambino da adottare

LUOGO: il Paese indicato dalla coppia.

Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'Ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel Paese straniero scelto.

L'Ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.

Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del Paese straniero, l'Ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.

Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'Ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali possibili abbinamenti successivi.

Può accadere, inoltre, che sia l'Ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che può non confermare il diniego dell'Ente e procedere direttamente, sostituendosi all'Ente stesso, oppure affidare ad un altro Ente l'incarico di condurre a termine la procedura.

L'Ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

Il rientro in Italia

TEMPI: non quantificabili

SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali

Ente autorizzato

Coppia

Bambino

LUOGO: ITALIA

Una volta ricevuta dall'Ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.

I servizi, al rientro in Italia della coppia con il bambino, possono contattare e visitare il nucleo familiare, perché il bambino, sin dal momento del suo arrivo, gode di tutti i diritti riconosciuti al minore affidato; quindi, anche del diritto ad un progetto di aiuto per le difficoltà di integrazione che potrebbe manifestare nel nuovo ambiente.

La legge prevede espressamente che i servizi, nel primo anno di permanenza in Italia del bambino adottato, svolgano, ai fini di una corretta integrazione dell'adottato, sia a livello familiare che sociale, funzioni di sostegno per la famiglia adottiva, ma solo se richiesti.

La conclusione

TEMPI: non quantificabili

SOGGETTI: Tribunale per i minorenni

Coppia

LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia.

Gli Enti sono tenuti a trasmettere all'Autorità Centrale dello Stato straniero le relazioni post-adozione per un arco di tempo che non è inferiore a tre anni, in quanto lo Stato straniero vuole essere informato sul livello di inserimento e di integrazione del bambino adottato nella nuova famiglia e nel nuovo contesto sociale, rimanendo quel bambino, fino alla maggiore età, cittadino di quello stato.

Costi e benefici

A differenza dell'adozione nazionale, l'adozione internazionale comporta dei costi, anche di tipo legale, incompressibili.

Adottare all'estero significa che tutti i documenti richiesti dall'Autorità straniera devono essere tradotti e legalizzati e questo richiede costi talvolta elevati. Sulle coppie vanno poi distribuiti i costi sostenuti in Italia e all'estero dall'Ente per attrezzare la sede e per organizzare e mantenere lo staff necessario per seguirle nell'intero percorso adottivo sia sul territorio nazionale che su quello straniero. La Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con gli enti ha pubblicato delle tabelle nelle quali sono indicati i costi, che si possono consultare sul sito del Ministero delle pari Opportunità (www.pariopportunita.gov.it) o della Commissione Adozioni Internazionali (www.commissioneadozioni.it).

Ai costi delle procedure vanno aggiunti quelli del viaggio e della permanenza.

I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di congedo di maternità e paternità, di congedi parentali e di congedi per malattia del figlio, di congedi per riposo giornaliero, di flessibilità dell'orario di lavoro.

Al genitore adottivo di minore straniero è riconosciuto:

- di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, per la conoscenza con il bambino e l'espletamento della procedura, secondo quanto richiesto dalla normativa del paese straniero;
- per il congedo di maternità e paternità, di poter godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'ingresso dell'adottato in Italia, quale che sia l'età del minore e, quindi, fino al 18° anno;
- per il congedo parentale di aver riconosciuta l'assenza dal lavoro:
 1. fino agli 8 anni, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso del minore adottato nel nucleo familiare;
 2. dagli 8 ai 12 anni, entro 3 anni dall'ingresso nel nucleo familiare (quindi il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età massima di 15 anni);
- di poter dedurre le spese sostenute per l'adozione, comprese quelle di viaggio e soggiorno in sede, nella misura del 50% dell'imponibile della denuncia dei redditi.

Per ottenere i benefici illustrati occorre una certificazione da parte dell'Ente, da cui risultino tutte le spese sostenute per portare a termine la procedura per l'adozione.

Tribunale per i minorenni di Milano

Via Leopardi, 18 (adiacenze piazzale Cadorna – alle spalle stazione F. Nord).
20123 Milano

Tel. 0246721 centralino
024672161

Ritiro moduli: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00.

I moduli possono anche essere scaricati via internet all'indirizzo:

www.tribunaleminorimilano.it

I moduli consistono in un breve questionario, una dichiarazione di disponibilità da presentare al Tribunale unitamente all'elenco dei documenti richiesti. La documentazione può essere ritirata da un solo coniuge o da un parente, amico, ecc.

La dichiarazione, i documenti allegati e la scheda informativa debitamente compilati possono essere riconsegnati anche da un solo coniuge.

Le domande possono essere consegnate personalmente in cancelleria adozioni oppure spedite all'indirizzo sotto indicato.

La documentazione da allegare è solo quella richiesta nel fac-simile delle domande.

Per informazioni telefoniche chiamare il n. 02-4672212 dalle 12.00 alle 14.00; per inviare comunicazioni scritte utilizzare il seguente n. di fax.02-4815136.

N.B. eventuali variazioni da apportare vanno comunicate alla cancelleria adozioni in forma scritta via fax.

FAC. SIMILE

Al Sig. PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
Via G. Leopardi n. 18

20123 MILANO

INTERNAZIONALE

I sottoscritti coniugi:

1. _____
(marito)

2. _____
(moglie)

(riportare le **generalità corrette** allegando fotocopia Carta Identità)

dichiarano di essere disponibili all'adozione di un minore straniero e chiedono che il Tribunale pronunci dichiarazione di idoneità a predetta adozione ai sensi dell'articolo 29 bis della Legge 31 dicembre 1998, n.476.

Dichiarano, altresì, sotto la propria personale responsabilità, in conformità a quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche:

a) che sono nati: 1. a _____ (PR _____) il _____
(marito)

2. a _____ (PR _____) il _____
(moglie)

b) che sono residenti a _____ (PR _____)

via _____ n. _____ tel.ab. _____

(precisare l'eventuale doppia residenza, qualora la coppia sia residente in due comuni diversi, con l'indicazione del domicilio comune)

recapito telefonico **marito**: cell. _____ tel. ufficio _____

recapito telefonico **moglie**: cell. _____ tel. ufficio _____

indirizzo **e-mail** _____

altri recapiti telefonici _____

(indicare con esattezza a chi corrispondono)

c) che sono coniugati da almeno 3 (tre) anni e precisamente dal (giorno, mese, anno) _____

ovvero

c bis) che, coniugati dal _____ (specificare giorno, mese, anno), convivono in modo stabile e continuativo dal _____ (per complessivi 3(tre) anni);

d) che non sussiste e non ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;

e) che il nucleo familiare è composto da N. _____ persone e precisamente(indicare per ciascuno nome, cognome, luogo e data di nascita) _____

f) che il loro reddito annuo complessivo lordo ammonta a Euro _____

g) che non hanno subito condanne penali, né hanno procedimenti penali in corso.

Si avvertono gli istanti, in conformità a quanto disposto dal 3° c. dell'art.11 del DPR 20/10/98 n.403, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti la presente istanza.

Data _____

Firme

Allegano alla presente domanda **copia** dei seguenti documenti:

1. Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica (rilasciato dal medico di base o dalla ASL).
2. Analisi mediche (H.I.V. , Epatiti B e C, certificato di TBC non in atto a cura del medico curante, T.P.H.A.) da effettuarsi presso una struttura pubblica o convenzionata.
3. Dichiarazione (in carta semplice), da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all'adozione richiesta dai figli (certificato di morte o autocertificazione del decesso, nel caso di genitori deceduti).
4. Fotocopia documento di identità degli istanti
5. Foto recente di coppia

Al Sig. **PRESIDENTE**

**DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI**

Via G. Leopardi n. 18

201123 MILANO

NAZIONALE

I sottoscritti coniugi:

1. _____

(**marito**)

2. _____

(**moglie**)

(riportare le **generalità complete** così come si evincono dal certificato di nascita)
dichiarano la propria disponibilità ad avere in adozione, ai sensi della Legge 4 maggio 1983 e
succ.mod., un minore.

Dichiarano, altresì, sotto la propria personale responsabilità, in conformità a quanto previsto
dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche:

b) che sono nati: 1. a _____ (PR _____) il _____

(**marito**)

2. a _____ (PR _____) il _____

(**moglie**)

b) che sono residenti a _____ (PR _____)

via _____ n. _____ tel.ab. _____

**(precisare l'eventuale doppia residenza, qualora la coppia sia residente in due comuni
diversi, con l'indicazione del domicilio comune)**

recapito telefonico **marito**: cell. _____ tel. ufficio _____

recapito telefonico **moglie**: cell. _____ tel. ufficio _____

indirizzo **e-mail** _____

altri recapiti telefonici _____

(indicare con esattezza a chi corrispondono)

c) che sono coniugati da almeno 3 (tre) anni e precisamente dal (giorno, mese, anno) _____

ovvero

c bis) che, coniugati dal _____ (specificare, giorno, mese, anno), convivono in modo
stabile e continuativo dal _____ (per complessivi 3(tre) anni);

d) che non sussiste e non ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di
fatto;

e) che il nucleo familiare è composto da N. _____ persone e precisamente(indicare per ciascuno nome, cognome, luogo e data di nascita) _____

f) che il loro reddito annuo complessivo lordo ammonta a Euro _____

g) che non hanno subito condanne penali, né hanno procedimenti penali in corso;

h) di essere a conoscenza che la domanda decade dopo **3** anni dalla data di presentazione.

Si avvertono gli istanti, in conformità a quanto disposto dal 3° c. dell'art.11 del DPR 20/10/98 n.403, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti la presente istanza.

Data _____

Firme

Allegano alla presente domanda **copia** dei seguenti documenti:

- 1.Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica (rilasciato dal medico di base o dalla ASL).
- 2.Analisi mediche (H.I.V. , Epatiti B e C, certificato di TBC non in atto a cura del medico curante, T.P.H.A.) da effettuarsi presso una struttura pubblica o convenzionata.
- 3.Dichiarazione (in carta libera), da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all'adozione richiesta dai figli (certificato di morte o autocertificazione del decesso, nel caso di genitori deceduti).
4. Fotocopia documento di identità degli istanti
5. Foto recente di coppia

N.B. eventuali variazioni da apportare alla scheda vanno comunicate alla cancelleria adozioni in forma scritta via fax (02-4815136) o via mail tribmin.milano@giustizia.it.

Inoltre qualora la coppia intenda presentare la disponibilità nazionale anche presso altri Tribunali Minorenni dovrà farsi carico di inviare direttamente tutta la documentazione necessaria.

**SCHEDA INFORMATIVA DA CONSEGNARE CON LA DOMANDA DI
ADOZIONE NAZIONALE**

MARITO Cognome _____ Nome _____
 Nato a _____ il _____ Professione _____
MOGLIE Cognome _____ Nome _____
 Nato a _____ il _____ Professione _____
 Residenti in _____ via _____
Recapiti telefonici: abitazione:
Marito: ufficio _____ cellulare _____
Moglie: ufficio _____ cellulare _____

SITUAZIONE LAVORATIVA	CONDIZIONI ABITATIVE
<input type="checkbox"/> ASPETTATIVA DI LEGGE (se usufruisce dei diritti di legge per maternità) <input type="checkbox"/> ULTERIORE ASPETTATIVE (se usufruisce di aspettativa non retribuita)	<input type="checkbox"/> DUE LOCALI <input type="checkbox"/> TRE LOCALI <input type="checkbox"/> PIÙ DI TRE LOCALI <input type="checkbox"/> VILLETTA

DISPONIBILITÀ	DISPONIBILITÀ MASSIMA ALL'ETÀ DEL MINORE
<input type="checkbox"/> per bambini di colore e diversa etnia <input type="checkbox"/> per bambini al c.d. rischio evolutivo <input type="checkbox"/> per figli di tossicodipendenti, alcolisti, malati psichici <input type="checkbox"/> per bambini con disabilità lievi o reversibili <input type="checkbox"/> per bambini sieropositivi <input type="checkbox"/> per ogni tipo di handicap <input type="checkbox"/> per bambini maltrattati <input type="checkbox"/> per bambini abusati sessualmente <input type="checkbox"/> per bambini vittime di fallimenti adottivi <input type="checkbox"/> disponibilità al c.d. rischio giuridico	<input type="checkbox"/> non specificato <input type="checkbox"/> fino a tre anni <input type="checkbox"/> fino a 6 anni <input type="checkbox"/> fino a 10 anni <input type="checkbox"/> oltre i 10 anni <input type="checkbox"/> solo neonato senza nessun problema <input type="checkbox"/> solo neonato anche con problemi sanitari
	NUMERO MINORI DESIDERATI
	<input type="checkbox"/> uno <input type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due

AMBIENTE FAMILIARE presenza di figli (specificare sesso e data nascita)

figli biologici _____

figli adottivi _____

in affido familiare _____

DOMANDE PRESENTATE PRESSO ALTRI TRIBUNALI PER I MINORENNI SÌ NO

Se sì, in quali tribunali: _____

Milano , _____

firma dei coniugi

Le domande possono essere consegnate personalmente in cancelleria adozioni oppure spedite all'indirizzo sotto indicato.

La documentazione da allegare è solo quella richiesta nel fac-simile delle domande.

La Cancelleria Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Milano (via G. Leopardi 18 – 20123 Milano) è aperta al pubblico dalle 9.00 alle 12.00 dal Lunedì al Venerdì per la consegna di modulistica e/o ritiro provvedimenti.

Per informazioni telefoniche chiamare il n. 02-4672212 dalle 12.00 alle 14.00; per inviare comunicazioni scritte utilizzare il seguente n. di fax.02-4815136.

N.B. eventuali variazioni da apportare vanno comunicate alla cancelleria adozioni in forma scritta via fax.

FAC. SIMILE

Dichiarazione dei Genitori degli Adottandi

Assenso all'Adozione di Minori

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di.....

Noi sottoscritti:

(marito)
Nato a _____ **il** _____

(moglie)
Nata a _____ **il** _____

Residenti in _____ **Via** _____ **n.** _____

dichiariamo di dare il nostro assenso alla Adozione di Minori richiesta da nostro/a figlio/a

(cognome e nome del figlio o figlia)

(richiesta come da Dichiarazione di Disponibilità all'Adozione allegata).

La presente è presentata in virtù di quanto disposto dalla Legge 4 Maggio 1983 - n° 184 ed ultima Legge 28 marzo 2001 - n°149

Data _____

Firme

